

**Codice civile**

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

---

Codice Civile  
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

---

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO SECONDO. Delle prove - CAPO PRIMO. Disposizioni generali

**Articolo 2697**

**Onere della prova**

---

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento .

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.